

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORTUNA, ACHILLI, BALLARDINI, BALZAMO, BENSI, CALDORO, CANEPA, CONCAS, CRAXI, CASTIGLIONE, COLUCCI, DI VAGNO, FAGONE, FERRARI, FERRE MARIO, PRASCA, GUERRINI, LAURICELLA, LENOCI, LEZZI, LOMBARDI RICCARDO, MANCINI GIACOMO, MAGNANI NOVA MARIA, MARIANI, MOSCA, MARIOTTI, ORLANDO, PELICANI MICHELE, SALVATORE, SIGNORILE, STRAZZI, TOCCO, VENTURINI, BATTINO-VITTORELLI, ZAFFANELLA, ZAGARI

Disciplina dell'aborto

INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORTI, CARIGLIA, AMADEI, BELLUSCIO, BEMPORAD, CECCHERINI, CETRULLO, CIAMPAGLIA, DI GESI, FERRE MAURO, IPPOLITO, LIGORI, MAGLIANO, MASSARI, MATTEOTTI, NICOLAZZI, POLI, RIGHETTI, RIZZI, ROMITA, RUSSO QUIRINO

Norme sulla interruzione della gravidanza

INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FABERI SERONI ADRIANA, NATTA, SPAGNOLI, IOTTI LEONILDE, MALAGUCINI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, CARUSO, ABBIATI DOLORES, ASTOLFI MARUZZA, BIANCHI ALFREDO, CASAFERRI QUAGLIOTTI CARMEN, CERRA, CHIOVINI CECILIA, BERLINGUER GIOVANNI, DI GIOIA, SANDOMENICO, LA BELLA, MENICCHINO, VENTUROLI, ACCREMAN VETRANO, BENEDETTI, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, CITTADINI, COCCIA, PERANTUONO, REBA, STEFANELLI, TRADNA

Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza

INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMI, D'ANIELLO, DEL PENNING, ASCARI RACCAGNI, BANDIERA, LA MALFA GIORGIO

Istituzione dei « consultori comunali per la procreazione responsabile » - Revisione delle norme del codice penale relative alla interruzione della gravidanza

INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALTESIMO, MALAGODI, BIGNARDI, GIOMO, ALESI, BOZZI, COTTONE, FERIOLI, GEROLIMETTO, PAPA, SERRENTINO

Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale

INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FICCOLI, SCALFARO, VALIANTE, ROGNONI, BARBI, BERNARDI, FUSARO, AZZARO, BUZZI, BRESSANI, DALL'ARMELLINA

Disposizioni relative al delitto di aborto

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORTUNA, ACHELLI, BALLARDINI, BALZAMO, BENSI, CALDOBO, CANEPA, CONCAS, CRAXI, CASTIGLIONE, COLUCCI, DI VAGNO, FAGONE, FERRARI, FERRI MARIO, FRASCA, GUERRINI, LAURICELLA, LENOCI, LEZZI, LOMBARDI RICCARDO, MANCINI GIACOMO, MAGNANI NOVA MARIA, MARIANI, MOSCA, MARIOTTI, ORLANDO, FELICANI MICHELE, SALVATORE, SIGNORILE, STRAZZI, TOCCO, VENTURINI, BATTINO-VITTORELLI, ZAFFANELLA, ZAGARI

Disciplina dell'aborto

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORTI, CARIGLIA, AMADEI, BELLUSCIO, BEMPORAD, CECCHERINI, CETRULLO, CIAMPAGLIA, DI GIESI, FERRI MAURO, IPPOLITO, LIGORI, MAGLIANO, MASSARI, MATEOTTI, NICOLAZZI, POLI, RIGHETTI, RIZZI, ROMITA, RUSSO QUIRINO

Norme sulla interruzione della gravidanza

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FABRI SERONI ADRIANA, NATTA, SPAGNOLI, IOTTI LEONILDE, MALAGUGINI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, CARUSO, ABBIATI DOLORES, ASTOLFI MARUZZA, BIANCHI ALFREDO, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, CERRA, CHIOVINI CECILIA, BERLINGUER GIOVANNI, DI GIOIA, SANDOMENICO, LA BELLA, MENCHINO, VENTUROLI, ACCREMAN, VETRANO, BENEDETTI, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, CITTADINI, COCCIA, FERANTUONO, RIELA, STEPANELLI, TRAINA

Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMI, D'ANIELLO, DEL PENNINO, ASCARI RACCAGNI, BANDIERA, LA MALFA GIORGIO

Istituzione dei « consultori comunali per la procreazione responsabile » - Revisione delle norme del codice penale relative alla interruzione della gravidanza

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALTESSIMO, MALAGODI, BIGNARDI GIOMO, ALESI, BOZZI, COTTONE, FERIOLI, GEROLIMETTO, PAPA, SERRENTINO

Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCOLI, SCALFARO, VALIANTE, ROGNONI, BARBI, BERNARDI, FUSARO, AZZARO, BUZZI, BRESSANI, DALL'ARMELLINA

Disposizioni relative al delitto di aborto

Gli articoli del testo della COMMISSIONE riportati nel presente "documento di lavoro" sono desunti dalla relazione delle COMMISSIONI RIUNITE IV GIUSTIZIA e XIV IGIENE E SANITA', presentata alla ASSEMBLEA dai relatori per la maggioranza On.li BOZZI, D'ALENILE e DEL PENNINO (atto parlamentare Camera n.1655-3435-3474-3651-3654-3661-A)

3 266

Il SERVIZIO ARCHIVIO - in fase di sperimentazioni operative per un coordinamento della documentazione, attuate su direttive del v. Segretario Generale - ha predisposto la seguente raccolta che persegue la finalità di agevolare con mezzo innovativo la ASSEMBLEA nell'esame del progetto di legge n. 1655-3435-3474-3651-3654-3661/A, nel testo unificato, approvato dalle COMMISSIONI RIUNITE IV GIUSTIZIA e XIV IGIENE E SANITA', delle seguenti proposte di legge:

Proposta di legge n. 1655 - FORTUNA ED ALTRI

"Disciplina dell'aborto"

Proposta di legge n. 3435 - CORTI ED ALTRI

"Norme sulla interruzione della gravidanza"

Proposta di legge n. 3474 - PABBRI SERONI ADRIANA ED ALTRI

"Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza"

Proposta di legge n. 3651 - MAMMI' ED ALTRI

"Istituzione dei "consultori comunali per la procreazione responsabile" - Revisione delle norme del codice penale relativo alla interruzione della gravidanza"

Proposta di legge n. 3654 - ALTISSIMO ED ALTRI

"Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale"

Proposta di legge n. 3661 - PICCOLI ED ALTRI

"Disposizioni relative al delitto di aborto"

La raccolta si denomina con la dizione di "documento di lavoro", per esso intendendosi: lo xeromontaggio di atti parlamentari, singoli o coordinati tra loro, allineati con gli emendamenti ove presentati, riproducente in parallelo gli articoli delle leggi nella specie innovate, citate o connesse, ed altri atti richiamati nei testi o comunque di specifico interesse, realizzato con voluti spazi liberi nella impaginazione utilizzabili per trascrizione di appunti ed inserimento di emendamenti, e destinato a costituire un pratico strumento operativo, ad uso interno, che sia di valido ausilio al Deputato, in Commissione o in Assemblea, nel processo formativo della legge. E riporta - allineati in coordinamento agli articoli del testo della COMMISSIONE - gli emendamenti presentati al momento della edizione, riproducendo in allegato gli articoli delle leggi e le norme dei CODICI citati o connessi.

Il coordinamento normativo, la redazione, la impaginazione e la stampa del "documento di lavoro" sono state realizzate a cura del SERVIZIO ARCHIVIO; e la iniziativa si collega al programma di incentivazione della funzionalità del SERVIZIO stesso, che tende ad affermare una concezione dinamica e non più statica della conservazione e disponibilità degli atti parlamentari e a perseguire una utilizzazione più produttiva degli esistenti impianti di riproduzione e duplicazione.

INDICE

TESTO DELLA COMMISSIONE

- Art. 1	pag. 8
- Art. 2	" 12
- Art. 3	" 16
- Art. 4	" 18
- Art. 5	" 20
- Art. 6	" 26
- Art. 7	" 27
- Art. 8	" 28
- Art. 9	" 30
- Art. 10	" 32
- Art. 11	" 33
- Art. 12	" 34
- Art. 13	" 35
- Art. 14	" 36
- Art. 15	" 38
- Art. 16	" 40
- Art. 17	" 42
- Art. 18	" 43
- Art. 19	" 44
- Art. 20	" 45

RIFERIMENTI NORMATIVI

CODICE PENALE

- Art. 326	38
- Art. 328	" 26, 31
- Art. 545	" 46
- Art. 546	" 46
- Art. 547	" 46
- Art. 548	" 46
- Art. 549	" 46
- Art. 550	" 46

segue: CODICE PENALE

- Art. 551	Pag. 46
- Art. 552	" 46
- Art. 553	" 46
- Art. 554	" 46
- Art. 555	" 47
- Art. 564	" 12
- Art. 582	" 48
- Art. 583	" 48
- Art. 584	" 48
- Art. 585	" 48
- Art. 593	" 50

LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132

"Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera"

- Art. 20	" 18
---------------------	------

D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 264

"Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria"

" 36

TESTO DELLA COMMISSIONE

Norme sulla interruzione volontaria
della gravidanza.

EMENDAMENTI

*Sostituire il titolo del progetto di legge
col seguente: Del delitto di aborto.*

Titolo I.

Costamagna.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	EMENDAMENTI
<p style="text-align: center;">ART. 1.</p> <p>La legge garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e tutela il rispetto della vita umana dal suo inizio.</p> <p>L'interruzione volontaria della gravidanza non deve essere usata come mezzo per il controllo delle nascite/ed è consentita nelle circostanze e nei modi previsti dagli articoli seguenti.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 1:</p> <p><i>Sostituirlo col seguente:</i></p> <p>La legge garantisce il rispetto della vita e dei diritti del nascituro dal momento del concepimento.</p> <p>La consulenza e l'assistenza per favorire una procreazione responsabile ed una maternità consapevole sono garantite gratuitamente da parte dello Stato.</p> <p>I servizi di cui al precedente comma sono di competenza delle regioni che vi provvedono direttamente istituendo « Consorzi comunali per la famiglia » a livello di consorzio di comuni, di comune, di circoscrizione comunale e di quartiere, nell'ambito delle unità sanitarie locali, ovvero indirettamente mediante convenzioni con enti pubblici o istituzioni private.</p> <p>1. 1. Costamagna.</p> <p style="text-align: center;">(decaduto)</p> <p><i>Sostituirlo col seguente:</i></p> <p>L'interruzione volontaria della gravidanza non deve essere usata come mezzo per il controllo delle nascite.</p> <p>1. 2. Felisetti, Ferri Mario, Fortuna, Frasca, Magagnoli Noya Maria, Musotta, Zaffanella, Zagari.</p> <p style="text-align: center;">(decaduto)</p>	<p><i>Sostituire l'articolo 1 con il seguente:</i></p> <p>Il titolo X del libro II del codice penale e gli articoli in esso compresi sono abrogati e sostituiti dai successivi articoli della presente legge.</p> <p>1. 4. Piccoli, Azzaro, Barbì, Boffardi Ises, Bressani, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Codacci-Pisanelli, De Mario, Fusaro, Mazzola, Marini Maria Eletta, Pennacchini, Rognoli, Scalfano, Spazzola.</p> <p style="text-align: center;">(approvato nella seduta del 30/3/76)</p> <p style="text-align: center;">ART. 1:</p> <p><i>Al secondo comma sopprimere le parole da: ed è consentita, fino alla fine del comma.</i></p> <p>1. 3. De Marco, Pazzaglia, d'Aquino, Manco, Valensise, Marinelli, di Nardo, Maccanico, Buitafoco, Tortorella Giuseppe, Milla.</p> <p style="text-align: center;">(decaduto)</p>



All' emendamento Piccoli ed altri 2.5, sostituire il primo comma con il seguente:

16

"Le disposizioni dell'articolo ~~precedente~~ non si applicano a chi ha commesso o consentito i fatti di cui all'articolo stesso per impedire un danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della donna."

Conseguentemente, al secondo comma, sostituire la parola: "1-ter" con l'altra: "precedente".

16

Piccoli
Di Giacomo
Fucini
Aronio
Banti
Rognoni
Lustini
Candiani Pignatelli
Lombardi
Rognoni

	EMENDAMENTI	EMENDAMENTI
	<p><i>Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:</i></p> <p>ART. 1-bis,</p> <p>Chiunque cagiona l'aborto di una donna senza il di lei consenso è punito con la reclusione da quattro a otto anni.</p> <p>La stessa pena si applica:</p> <p>1) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con l'inganno;</p> <p>2) se la donna è minore di anni 14 o non ha capacità di intendere o di volere.</p> <p>Se dal fatto previsto dal presente articolo deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale, la pena è della reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>1. 0. 6. Piccoli, Azzaro, Barbi, Bressani, Casamagnago Cerretti Maria Luisa, Codacci Pisanelli, Fusaro, Martini Maria Eletta, Marzola, Pennacchini, Rognoni, Scalfaro, Speranza, Boffardi Ines, De Maria.</p>	<p>ART. 1-ter.</p> <p>Chiunque cagiona l'aborto di una donna con il consenso di lei è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione personale, la pena è della reclusione da due a cinque anni. La donna che ha consentito all'aborto è punita con la reclusione fino a un anno e con una multa fino a lire 10 milioni.</p> <p>1. 0. 7. Piccoli, Azzaro, Barbi, Bressani, Casamagnago Cerretti Maria Luisa, Codacci Pisanelli, Fusaro, Martini Maria Eletta, Marzola, Pennacchini, Rognoni, Scalfaro, Speranza, Boffardi Ines, De Maria.</p> <p><i>giudizio -</i></p> <p><i>comitato decidere su una singola persona -</i></p> <p><i>in che modo si può o non si può unire con gli altri? -</i></p>

EMENDAMENTI

EMENDAMENTI

p/a 10/5/68 -
 hanno fatto all'anno tutto?
 uno glielo hanno anche
 regol. tutto -
 - cultura - morale come che in
 consiglio e da
 scuole e rimborso del pecore
 corrente / storia
 perché l'aborto è un occorrenza
 pronto. Se deciso se lo fanno
 e un parolo lo decide il
 medico -
 - affetto da responsabilità - tutte
 vanno all'individuo o alla
 Stato -
 individuo - in un caso delle
 responsabilità -
 Stato - è un'attività combinata
 con parte l'2. non
 n'è verificabile -
 per bi. morale o 21 anni
 + psicologo, un'ist -
 "religiosi"? cubo? "ideali
 sempre on xil coesultato -

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.

1 « Consultori comunali per la famiglia »
provvedono:

- 1) alla gestione di ambulatori attrezzati per i servizi di assistenza e di consulenza di cui all'articolo 1;
- 2) alla promozione ed alla organizzazione di corsi di educazione sessuale nelle scuole medie inferiori e superiori e presso gli stessi consultori o altre istituzioni pubbliche o private;
- 3) alla effettuazione di visite prematrimoniali a quanti ne facciano richiesta;
- 4) alla informazione sui mezzi anticoncezionali, in particolare nelle zone e fra i ceti sociali dove si è praticato più frequentemente l'aborto;
- 5) alla prescrizione ed alla somministrazione di anticoncezionali.

I consultori comunali per la famiglia sono diretti o coordinati dagli ufficiali sanitari i quali si avvalgono dell'opera professionale dei medici condotti e delle ostetriche condotte, dei medici scolastici e di assistenti sociali.

1. 0. 1.

Costagna.

ART. 1-ter.

Gli ufficiali sanitari e tutti coloro che prestano la loro opera professionale presso i « Consultori comunali per la famiglia » debbono essere in possesso di uno speciale diploma rilasciato da istituti universitari o da ospedali specializzati al termine di un apposito corso.

1. 0. 2.

Costagna.

ART. 1-quater.

I contraccettivi di qualunque genere prescritti dai medici sono somministrati gratuitamente dagli enti previdenziali e dal Servizio sanitario nazionale.

1. 0. 3.

Costagna.

EMENDAMENTI

ART. 1-*quingies*:

La sorveglianza sui consultori di cui al terzo comma dell'articolo 1 è esercitata da un « Centro regionale di assistenza sanitaria per la famiglia » costituito da due docenti universitari o primari ospedalieri in discipline interessanti l'attività dei consultori, cinque medici, due ostetriche, due assistenti sociali nominati dall'assessore regionale competente su terne fornite dal medico provinciale del capoluogo di regione, da un rappresentante del Ministero della sanità e da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il centro presenta ogni anno una relazione sanitaria e socio-statistica sull'attività dei consultori al consiglio regionale. Analoga relazione presentano i rappresentanti ministeriali alle rispettive amministrazioni.

1. 0. 4.

Costanzina.

ART. 1-*sexies*.

L'interruzione della gravidanza, in conformità con le disposizioni della presente legge, è mezzo eccezionale diretto ad evitare un male maggiore, non costituisce metodo anticoncettivo e va effettuata nel rispetto delle norme di cui agli articoli seguenti.

1. 0. 5.

Costanzina.

*
 sui controceffivi - +
 si può prima dell'assunzione di
 antibiotici. Se possibile - scrivere

TESTO DELLA COMMISSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	EMENDAMENTI
<p style="text-align: center;">ART. 2.</p> <p>L'interruzione volontaria della gravidanza è consentita nei primi novanta giorni:</p> <p>a) quando la gravidanza o il parto o la maternità porterebbero ad un serio pregiudizio per la salute fisica o psichica della donna in relazione o alle condizioni di salute in atto della donna stessa, ovvero alle sue condizioni economiche o sociali o familiari, ovvero all'accertamento di rilevanti rischi di gravi malformazioni fetali o di gravi anomalie congenite del nascituro;</p> <p>b) quando la gravidanza sia stata conseguenza di violenza carnale o di atti di libidine violenti o di rapporti carnali tra le persone indicate nell'articolo 261, primo comma, del codice penale.</p>	<p style="text-align: center;">CODICE PENALE</p> <p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">Dei delitti contro la morale familiare.</p> <p>564. Incesto. - Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente [540] o un ascendente [540] o con un affine in linea retta [78₂ c.] ovvero con una sorella o un fratello [540], è punito con la reclusione [23] da uno a cinque [29, 32] anni [30, 235 p. p.].</p> <p>La pena è della reclusione da due a otto anni [29, 32] nel caso di relazione incestuosa [30 p. p.].</p> <p>Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età [2 c.] con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata [64] per la persona maggiorenne.</p> <p>La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della patria potestà [316 c.] [o della tutela legale¹] [260 c.].</p>	<p style="text-align: center;">ART. 2.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>2. 1. Riccio Stefano.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sostituirlo col seguente:</i></p> <p>È consentita, a richiesta della donna, l'interruzione volontaria della gravidanza, entro i primi novanta giorni, purché l'intervento non comporti danno per la salute della donna stessa.</p> <p>2. 2. Fortana, Felletti, Ferri Mario, Frasca, Magagnoli Noya Maria, Musotto, Zaffanello, Zagarì.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sostituirlo col seguente:</i></p> <p>L'interruzione della gravidanza è consentita nelle prime dieci settimane quando la gravidanza porta ad un gravissimo pregiudizio per la salute fisica della donna, in relazione alle condizioni di salute in atto, ovvero quando sono accertate gravissime malformazioni cerebrali del feto.</p> <p>2. 2. Costamagna.</p>

	EMENDAMENTI	EMENDAMENTI
	<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sostituirlo con il seguente:</i></p> <p>Chiunque cagiona l'aborto di una donna con il consenso di lei è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La stessa pena si applica alla donna consentente.</p> <p>Se dal fatto previsto nel primo comma deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da 4 a 8 anni; se ne derivano lesioni personali la pena è della reclusione da 2 a 5 anni.</p> <p>Oltre che nei casi previsti dal codice penale non è punibile chiunque cagiona l'aborto di una donna consentente e la donna stessa, quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la salute della madre.</p> <p>2. 4. De Marzio, Pazzaglia, d'Aquino, Maaco, Valentini, Marinelli, di Nardo, Macaluso, Battafuoro, Tortorella Giuseppe, Milla.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Sostituirlo con il seguente:</i></p> <p>Non è punibile chi ha commesso o consentito i fatti di cui all'articolo precedente per impedire un reale pericolo per la vita o un grave danno per la salute della donna, medicalmente accertati e non altrimenti evitabili.</p> <p>Non si procede contro chi ha commesso il fatto di cui all'articolo 1-ter quando la gravidanza sia conseguenza di un delitto di violenza carnale per il quale sia stata presentata denuncia o querela all'autorità giudiziaria competente.</p> <p>In questi casi, ove il magistrato accerti l'infondatezza della denuncia, nel procedere contro la donna per il delitto di calunnia o di simulazione di reato, non applica la disposizione di cui all'articolo 163 del codice penale.</p> <p>2. 5. Piccoli, Azzaro, Barbì, Bressani, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Codacci Pisanelli, Fusco, Martini Maria Eletta, Mazzola, Pennacchini, Rognoni, Scalfaro, Speranza, Boffardi Ines, De Maria.</p>

EMENDAMENTI

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

La pena di cui all'articolo 1-ter è ridotta da un terzo a due terzi nei casi in cui, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 4, l'aborto è stato commesso in conseguenza:

- 1) di turbamento provocato nella madre dal ragionevole timore di gravissime malformazioni od anomalie del nascituro;
- 2) di turbamento provocato nella madre da condizioni economiche e sociali di eccezionale gravità.

2. G. L. Piccoli, Azzaro, Barbi, Bressani, Casanmagnago Cerretti Maria Luisa, Codacci Pisanelli, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mazzola, Pennacchini, Rognoni, Scalfaro, Speranza, Boffardi Ines, De Maria.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	EMENDAMENTI
<p style="text-align: center;">ART. 3.</p> <p>L'interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni è consentita:</p> <p>a) quando la gravidanza o il parto o il <i>post partum</i> comportino un pericolo per la vita della donna;</p> <p>b) quando siano intervenuti processi patologici o accertamenti di natura sanitaria, fra cui quelli relativi a gravi malformazioni fetali o a gravi anomalie congenite del nascituro, che determinino un pericolo di rilevante compromissione per la salute fisica o psichica della donna.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 3.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>1. 4. Piccoli, Azzaro, Barbi, Bresnani, Costamagnano Corretti Maria Luisa, Coidacci Pisanelli, Fusaro, Martini Maria Elena, Mazzola, Pennacchini, Roggioni, Scalfaro, Speranza, Boffardi Ines, De Maria.</p> <p style="text-align: center;">ART. 3.</p> <p><i>Sostituirlo col seguente:</i></p> <p>L'interruzione della gravidanza è consentita dopo le prime dieci settimane quando la gravidanza comporti un pericolo immediato per la vita della donna.</p> <p>1. 2. Costamagna.</p> <p><i>Sostituire la lettera b) con la seguente:</i></p> <p>b) quando la gravidanza sia stata conseguenza di violenza carnale o di atti di libidine violenti.</p> <p>1. 1. Rizzo Stefano.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 3.</p> <p><i>Sostituirlo con il seguente:</i></p> <p>Se per il reato commesso il giudice ritiene che si debba applicare alla donna una pena non superiore ai due anni di reclusione, può concedere alla stessa sia nella fase di istruzione sia nel giudizio, il perdono giudiziario quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133 del codice penale, presume che la colpevole si asterrà dal commettere ulteriormente lo stesso reato.</p> <p>Il perdono non può essere concesso più di una volta.</p> <p>Non può essere inoltre concesso nel caso in cui sia stata disposta la sospensione condizionale della pena, prima della entrata in vigore della presente legge, per il reato di aborto.</p> <p>1. 3. De Marco, Pazzaglia, d'Aquino, Manco, Valente, Marinelli, di Nardo, Marzano, Battistone, Tortorella Giuseppe, MIA.</p>

		EMENDAMENTI
		<p><i>Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:</i></p> <p>ART. 3-bis.</p> <p>Lo Stato assume la patria potestà, garantendone l'assistenza e l'istruzione, dei bambini la cui madre, entro novanta giorni dalla nascita, dichiara di rinunciarvi dinanzi al tribunale dei minorenni, quando la gravidanza sia stata conseguenza di violenza carnale o di atti di libidine violenti o di rapporti carnali tra le persone indicate nell'articolo 564, primo comma, del codice penale.</p> <p>3. 0. 1. Costanzina.</p>

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4. - 1° comma

L'interruzione della gravidanza deve essere praticata da un medico ostetrico-ginecologo presso un ente ospedaliero, tra quelli indicati dall'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; ovvero presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite dei requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizio ostetrico-ginecologici.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A/VIII

L. 12 febbraio 1968, n. 132 (1).

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

	Art.
TITOLO I - L'ente ospedaliero	1-5
TITOLO II - Struttura e amministrazione degli enti ospedalieri	7-18
TITOLO III - Requisiti e classificazione degli ospedali	19-25
TITOLO IV - Programmazione ospedaliera	26-31
TITOLO V - Disposizioni finanziarie per gli enti ospedalieri	32-34
TITOLO VI - Ordinamento dei servizi e del personale	35-50
TITOLO VII - Case di cura private	51-53
TITOLO VIII - Disposizioni finali e transitorie	54-71

20. *Categorie di ospedali.* - Gli ospedali sono generali e specializzati, per lungo-degenti e per convalescenti.

Gli ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie:

- ospedali di zona;
- ospedali provinciali;
- ospedali regionali.

Gli ospedali generali provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi in reparti di medicina generale, chirurgia generale e di specialità.

Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero e alla cura degli infermi di malattie che rientrano in una o più specialità ufficialmente riconosciute.

Per le specialità non ufficialmente riconosciute la qualifica di ospedale specializzato è determinata con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

EMENDAMENTI

ART. 3.

Sopprimerlo.

- 4.3. De Marzio, Pazzaglia, d'Aquino, Masco, Valente, Marinelli, di Nardo, Macellaro, Battafogno, Tortorella Giuseppe, MBI.

CAMERA DEI DEPUTATI		
TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	
<p>segue: Art. 4 - 2° comma</p> <p>Presso le case di cura autorizzate il numero annuo degli interventi di interruzione della gravidanza non può superare il 25 per cento del totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente.</p>	<p>ART. 3.</p> <p><i>Sopprimere il secondo comma.</i></p> <p>4. 1. Consomma.</p> <p><i>Sostituire il secondo comma con il seguente:</i></p> <p>Entro i primi novanta giorni di gravidanza, l'intervento abortivo può essere praticato, anche a livello ambulatoriale, nei consultori previsti dalla legge n. 405 del 1975 e negli ambulatori convenzionati.</p> <p>4. 2. Zaffanella, Felsetti, Ferri Mario, Foriana, Frasca, Magnani Noya Maria, Musotto, Zaffanella, Zagari.</p>	

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	EMENDAMENTI
<p style="text-align: center;">ART. 5. - 1° COMMA</p> <p>La donna che intende interrompere la gravidanza, qualora si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3, lettera b), si rivolge ad un medico di sua fiducia, scelto in un elenco predisposto annualmente dal medico provinciale.</p> <p>L'elenco comprende i medici dipendenti pubblici e quelli che esercitano un'attività professionale nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche, sempre che non chiedano preventivamente di essere esclusi, nonché gli altri medici, con almeno cinque anni di iscrizione all'albo, che ne facciano richiesta.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo:</i></p> <p>5. 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sostituirlo col seguente:</i></p> <p>La donna che richiede l'interruzione volontaria della gravidanza, in base all'articolo 2, si rivolge al consultorio di quartiere o a un medico di sua fiducia, cui espone i motivi della sua richiesta. Non appena effettuati gli accertamenti sanitari necessari, e qualora sia accertato che l'intervento non comporti danno per la salute della donna stessa, viene indirizzata presso le strutture di cui all'articolo 4.</p> <p>Qualora l'intervento non possa essere effettuato a livello ambulatoriale, il ricovero presso gli enti e le case di cura di cui all'articolo 4, primo comma, dovrà avere carattere di urgenza. Negli altri casi gli interventi dovranno essere praticati entro otto giorni dalla richiesta.</p> <p>5. 2. Frasca, Fellsetti, Ferri Mario, Focussa, Magnani Neysa Maria, Musotto, Zaffanella, Zagari.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Sostituirlo col seguente:</i></p> <p>Il medico che ritiene che la donna da lui assistita, trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, debba interrompere la gravidanza, ovvero che tale richiesta riceva dalla stessa donna, dal di lei marito o dal padre del nascituro, ovvero da un familiare fino al quarto grado, si rivolge al medico provinciale il quale dispone immediatamente una perizia medica ad opera di una commissione di medici sorteggiata fra quelle predisposte all'inizio di ogni anno. Alla perizia assiste un sanitario di fiducia della donna.</p> <p>La decisione della commissione medica dovrà essere resa nota nelle ventiquattro ore successive alla perizia.</p> <p>Dissentendo la commissione medica dal parere del medico curante o essendovi contrasto con la richiesta della donna, decide il tribunale in camera di consiglio sentito in ogni caso il pubblico ministero, il marito della donna o il padre del nascituro.</p> <p>Ove il termine di cui al precedente secondo comma non sia rispettato si ha per la gravidanza salvo il diverso avviso del pubblico ministero. In questo caso decide il tribunale, nelle successive 24 ore, nelle forme di cui al precedente comma. Trascorso inutilmente tale termine il consenso si ha per concesso.</p> <p>Restano salve le responsabilità connesse agli inadempimenti di cui ai termini fissati nel presente articolo.</p> <p>5. 2. Costamagna.</p>

CAMERA DEI DEPUTATI		
TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	EMENDAMENTI
<p>segue: Art. 5 - 2° comma</p> <p>Il Ministro per la sanità indicherà con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le specializzazioni che non vanno considerate ai fini dell'inclusione nell'elenco previsto nel comma precedente.</p> <p>3° comma</p> <p>Nei casi previsti dalla lettera b) dell'articolo 2 la donna deve presentare un certificato, rilasciato dall'autorità giudiziaria competente, attestante la denuncia, la querela o il rapporto ed indicante la data in cui, secondo tali atti, il fatto sarebbe avvenuto. L'autorità giudiziaria deve rilasciare il certificato lo stesso giorno in cui riceve la richiesta.</p> <p>4° comma</p> <p>La donna espone al medico le ragioni che la inducono a chiedere l'interruzione della gravidanza. Il medico rilascia attestato dell'avvenuta richiesta.</p>		<p><i>Sostituirlo con il seguente:</i></p> <p>Le condizioni di cui all'articolo 2 sono accertate da una relazione clinica rilasciata da un collegio medico di almeno tre membri appartenenti all'ente ospedaliero territorialmente più prossimo, o all'unità sanitaria locale competente, collegio del quale facciano parte un ostetrico o uno specialista della malattia ritenuta causa del danno o pericolo.</p> <p>Il collegio è tenuto ad espletare entro otto giorni le ricerche cliniche necessarie ed a fornire alla donna, unitamente alla copia della relazione clinica, tutte le informazioni necessarie sui rischi eventualmente connessi alla interruzione della gravidanza e sullo stato di sviluppo del feto.</p> <p>Il collegio trasmette copia della relazione clinica al medico provinciale e al procuratore della Repubblica territorialmente competente.</p> <p>5. 6. Piccoli, Azzaro, Barbi, Bressani, Cusumano, Correnti, Maria Luisa, Cobacci, Pisanelli, Fusco, Martini Maria Eletta, Marzola, Pennacchini, Roggioni, Scalfaro, Spavanza, Boffardi Ines, De Maria.</p>

CAMERA DEI DEPUTATI		
TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	EMENDAMENTI
<p>segue: Art. 5 - 5° comma</p> <p>Qualora la richiesta sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche o sociali o familiari sulla salute della donna, questa dichiara sotto la sua responsabilità le condizioni stesse e la loro incidenza sulla sua salute.</p> <p>6° comma</p> <p>Il medico effettua immediatamente gli accertamenti sanitari necessari, considera con la donna l'incidenza delle condizioni economiche o sociali o familiari sulla sua salute psichica e chiede alla stessa di soprassedere per otto giorni.</p> <p>Al termine di tale periodo, qualora la richiesta sia confermata dalla donna, il medico, sulla base dei risultati degli accertamenti sanitari, e sulla base delle dichiarazioni della donna nel caso d'incidenza delle condizioni economiche o sociali o familiari sulla salute psichica, certifica, in calce all'attestato di cui al quarto comma, l'esistenza delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3, lettera b).</p>	<p><i>Al sesto comma aggiungere, in fine, le parole: Nel caso di richiesta di interruzione della gravidanza nei primi 90 giorni motivata dalle condizioni economiche, sociali o familiari, la decisione della donna è prevalente sull'eventuale parere discorde del medico.</i></p> <p>5. 4. Certi. Cariglio.</p>	<p>ART. 5:</p> <p><i>Sostituirlo con il seguente:</i></p> <p>L'esistenza del danno o pericolo grave non altrimenti evitabile per la salute della donna deve essere accertato da due medici dell'ente ospedaliero territorialmente più prossimo o della unità sanitaria competente o compresi in un elenco formato annualmente dal medico provinciale uno dei quali ostetrico-ginecologo e l'altro specialista della malattia ritenuta causa del danno o del pericolo.</p> <p>I medici accertano entro un termine massimo di otto giorni la sussistenza o meno del danno o pericolo grave non altrimenti evitabile e forniscono alla donna la relazione clinica e una informazione scritta sui rischi eventualmente connessi alla interruzione della gravidanza; una copia della relazione è trasmessa dai medici al medico provinciale ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.</p> <p>L'intervento di interruzione della gravidanza deve essere praticato da un medico ostetrico-ginecologo presso un ente ospedaliero tra quelli indicati dall'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ovvero presso case di cura autorizzate dalla regione.</p> <p>5. 7. De. Marzio, Pazzaglia, d'Aquino, Manco, Valensio, Marinelli, di Nardo, Massimo Antonino, Buttifacco, Tortorella Giuseppe, Milla.</p>

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI

segue: Art. 5 - 7° comma

L'interruzione della gravidanza è effettuata, sulla base della certificazione di cui al quarto ed al sesto comma del presente articolo, presso un ospedale o una casa di cura autorizzata.

8° comma

Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera b), la certificazione deve essere confermata dal medico dell'ospedale o della casa di cura che deve praticare l'intervento.

9° comma

Nei casi previsti dall'articolo 2, se il medico interpellato non provvede nel termine di otto giorni dalla richiesta, la stessa s'intende accolta e la donna ne fa dichiarazione all'ente ospedaliero o alla casa di cura cui si rivolge per essere sottoposta all'intervento.

Al settimo comma aggiungere, in fine, le parole: Per l'interruzione da effettuarsi entro i primi 90 giorni si potrà dare l'autorizzazione anche ad ambulatori specializzati che rispondano ai necessari requisiti.

S. S.

Curti.

TESTO DELLA COMMISSIONE

segue: Art. 5 - 10° comma

L'amministrazione dell'ente ospedaliero o della casa di cura interpellata verifica l'avvenuto decorso del termine e ne informa il medico provinciale.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Nei casi previsti dall'articolo 3, la richiesta della donna deve essere confermata entro otto giorni dal medico dell'ospedale o della casa di cura che deve effettuare l'intervento, salvi i casi di assoluta urgenza.

**5. 0. 1. Zaffanella, Felisetti, Ferri Mario, Fortuna,
Frasca, Magnani Noya Maria, Musotto,
Zaffanella, Zagari.**

TESTO DELLA COMMISSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	EMENDAMENTI
<p style="text-align: center;">ART. 6.</p> <p>Quando la richiesta, presentata ai sensi dell'articolo 5, è basata su processi patologici od accertamenti di cui alla lettera b) dell'articolo 3, il medico che non si pronuncia sulla richiesta stessa nel termine di dieci giorni è punito, anche per colpa, con le sanzioni previste dall'articolo 328 del codice penale.</p>	<p style="text-align: center;">CODICE PENALE</p> <p>328. Omissione o rifiuto di atti di ufficio. - Il pubblico ufficiale [357, 360] o l'incaricato di un pubblico servizio [358, 360] che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione [23] fino a un anno o con la multa [24] fino a lire quattrocentomila [31; 31 p. p.].</p> <p>Se il pubblico ufficiale è un giudice o un funzionario del pubblico ministero, vi è omissione, rifiuto o ritardo, quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile [55, 56, 74 p. p.].</p>	<p style="text-align: center;">ART. 6:</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>6. 1. Ricio Stefano.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>6. 2. Cotroneo.</p> <p><i>Sostituire le parole:</i> presentata ai sensi dell'articolo 5, con le seguenti: di interruzione della gravidanza.</p> <p>6. 3. Fellotti, Ferri Mario, Fortuna, Frasca, Magagnoli Noya Maria, Manotto, Zaffanella, Zagari.</p>

CAMERA DEI DEPUTATI		EMENDAMENTI
TESTO DELLA COMMISSIONE		
<p data-bbox="382 236 465 255">Art. 7.</p> <p data-bbox="195 282 649 486">Qualora abbia dovuto procedere ad una interruzione della gravidanza nel caso previsto dalla lettera a) dell'articolo 3, il medico ne dà comunicazione al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura ove si è verificato l'intervento od il successivo ricovero, fornendo tutte le notizie e la documentazione che questi ritenga necessarie.</p> <p data-bbox="195 512 649 577">In caso di mancato ricovero, la comunicazione è effettuata al medico provinciale.</p> <p data-bbox="195 761 649 873">Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ove sussista la possibilità di vita autonoma del feto, il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni cautela idonea a salvaguardare la vita stessa.</p>		<p data-bbox="1508 224 1591 243">Art. 7.</p> <p data-bbox="1354 269 1483 291"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p data-bbox="1325 303 1367 322">7. 1.</p> <p data-bbox="1669 303 1773 322">Costanzina.</p>

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	EMENDAMENTI
<p style="text-align: center;">ART. 8.</p> <p>Il medico al quale viene rivolta, ai sensi del primo comma dell'articolo 5, una richiesta di interruzione della gravidanza, basata sull'incidenza sulla salute della donna delle condizioni economiche, sociali o familiari della donna stessa, informa quest'ultima dei diritti e degli aiuti esistenti a favore della madre e del figlio, sollecitando anche, attraverso i servizi pubblici preposti alla assistenza, ogni opportuno intervento.</p> <p>In caso di malformazioni o anomalie congenite del feto il medico dà adeguati ragguagli sulle loro cause e caratteristiche, nonché sulle misure per prevenire il ripetersi di analoghi casi.</p> <p>In ogni caso il medico che procede all'interruzione della gravidanza fornisce alla donna tutte le informazioni necessarie per il controllo delle nascite.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 8.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>8. 1. Riesco Stefano.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>8. 2. Costamagna.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Sostituirlo col seguente:</i></p> <p>Quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dalle condizioni economiche, sociali o familiari della donna stessa, il consultorio di quartiere o il medico di fiducia la informano dei diritti e degli aiuti esistenti a favore della madre e del figlio, sollecitando anche, attraverso i servizi pubblici preposti all'assistenza, ogni opportuno intervento. In caso di malformazioni o anomalie congenite del feto, dovranno essere dati adeguati ragguagli sulle loro cause e caratteristiche, nonché sulle misure per prevenire il ripetersi di analoghi casi.</p> <p>In ogni caso dovranno essere fornite alla donna tutte le informazioni necessarie per il controllo delle nascite.</p> <p>8. 3. Maganzi Noya Mario, Felinetti, Ferri Mario, Fortuna, Frasca, Muscolis, Zaffarello, Zagarè.</p>

CAMERA DEI DEPUTATI		
TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	
<p>segue: Art. 9 - 2° comma</p> <p>Quando le persone interpellate ai sensi del comma precedente rifiutano il consenso o non si esprimono, il medico, effettuati gli accertamenti di cui alla presente legge, certifica egualmente, ove ricorrano, l'esistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3, lettera b).</p> <p>Nell'ipotesi di cui al precedente comma non si applica il nono comma dell'articolo 5 e il medico che non provvede ad esprimersi nel termine di dieci giorni dalla richiesta è punito, anche per colpa, con le sanzioni previste dall'articolo 328 del codice penale.</p>	<p><i>Sopprimere il terzo comma,</i></p> <p>9. 2. Contagio.</p>	
	RIFERIMENTI NORMATIVI	
	CODICE PENALE Art. 328, v. pag. 16	

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	EMENDAMENTI
<p>Art. 10.</p> <p>La richiesta prevista dal primo comma dell'articolo 5 è presentata personalmente dalla donna, anche se inabilitata per infermità di mente.</p> <p>In questo caso deve essere interpellato il curatore.</p> <p>Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 9.</p>	<p>ART. 10.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>10. 1. Riccio Stefano.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>10. 2. Costemagna.</p>	<p><i>Al primo comma, sostituire le parole: prevista dal primo comma dell'articolo 5, con le seguenti: di interruzione della gravidanza.</i></p> <p>10. 1. Zaffanella, Felisetti, Ferri Mario, Fortuna, Frasca, Magnani Naya Maria, Musotto, Zaffanella, Zagari.</p> <p><i>Al secondo comma, sopprimere le parole: e del terzo.</i></p> <p>10. 4. Zaffanella, Felisetti, Ferri Mario, Fortuna, Frasca, Magnani Naya Maria, Musotto, Zaffanella, Zagari.</p>

CAMERA DEI DEPUTATI		
TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	EMENDAMENTI
<p data-bbox="382 215 459 234">ART. 11.</p> <p data-bbox="195 274 643 451">La richiesta prevista dal primo comma dell'articolo 5 è presentata personalmente dalla donna interdetta, o dal marito, o da chi esercita la tutela su di lei o ne ha comunque la rappresentanza, o dai parenti entro il quarto grado, o dagli affini entro il secondo grado, o dal medico curante.</p> <p data-bbox="200 606 649 690">Il medico trasmette immediatamente la richiesta al giudice tutelare ed effettua gli accertamenti previsti dal sesto comma dell'articolo 5.</p> <p data-bbox="195 914 643 1072">Il giudice tutelare, uditi l'interdetta, il tutore e colui che ha avanzato la richiesta, e presa visione del parere del medico che ha esaminato la richiesta stessa, decide entro cinque giorni sull'autorizzazione ad interrompere la gravidanza, con decreto non impugnabile.</p>	<p data-bbox="942 217 1025 236">ART. 11.</p> <p data-bbox="788 265 919 287"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p data-bbox="761 303 813 322">11. 1.</p> <p data-bbox="788 425 919 447"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p data-bbox="761 463 813 482">11. 2.</p> <p data-bbox="1083 297 1213 316">Riccio Stefano.</p> <p data-bbox="1108 457 1213 476">Cosimogno.</p>	<p data-bbox="1325 240 1773 331"><i>Al primo comma sostituire le parole: previsti dal primo comma dell'articolo 5, con le seguenti: di interruzione della gravidanza.</i></p> <p data-bbox="1325 343 1773 410">11. 3. Musotto, Felisetti, Ferri Mario, Fortuna, Frasca, Magnani Noya Maria, Zaffanella, Zagari.</p> <p data-bbox="1325 564 1773 608"><i>Sostituire il secondo comma con il seguente:</i></p> <p data-bbox="1325 624 1773 690">Il consultorio di quartiere o il medico di fiducia trasmettono immediatamente la richiesta al giudice tutelare.</p> <p data-bbox="1325 703 1773 769">11. 4. Musotto, Felisetti, Ferri Mario, Fortuna, Frasca, Magnani Noya Maria, Zaffanella, Zagari.</p> <p data-bbox="1325 917 1773 984"><i>Al terzo comma dopo le parole: visione del parere, aggiungere le seguenti: del consultorio di quartiere o.</i></p> <p data-bbox="1325 996 1773 1063">11. 5. Musotto, Felisetti, Ferri Mario, Fortuna, Frasca, Magnani Noya Maria, Zaffanella, Zagari.</p>

CAMERA DEI DEPUTATI		
TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	
<p data-bbox="343 196 421 215">Art. 12.</p> <p data-bbox="160 255 604 413">Il personale medico e paramedico può essere esonerato, su preventiva richiesta, dal prendere parte agli interventi per l'interruzione della gravidanza, quando il suo rifiuto sia determinato da obiezioni di coscienza rispetto all'interruzione volontaria della gravidanza.</p> <p data-bbox="166 597 610 687">L'ente ospedaliero o la casa di cura autorizzata sono tenuti in ogni caso ad assicurare, mediante adeguate misure, la possibilità che gli interventi siano effettuati.</p> <p data-bbox="160 905 604 1040">Il diritto di rifiuto non può essere esercitato se il suo esercizio può influire sul buon andamento dell'intervento di interruzione della gravidanza, con pericolo di danno grave per la salute o per la vita della donna incinta.</p>	<p data-bbox="915 221 1000 240">Art. 12.</p> <p data-bbox="765 268 890 291"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p data-bbox="732 306 780 325">12. 1.</p>	<p data-bbox="1083 303 1184 322">Costinagna.</p>

CAMERA DEI DEPUTATI		
TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	EMENDAMENTI
<p style="text-align: center;">ART. 13.</p> <p>L'ente ospedaliero o la casa di cura nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare, al medico provinciale competente per territorio, una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.</p> <p>Il medico provinciale, che abbia fondati motivi di ritenere che vi siano state irregolarità nell'applicazione della legge, svolge le necessarie indagini, con il vincolo del segreto d'ufficio, e, in caso di accertamento di irregolarità, applica le sanzioni di sua competenza o inoltra rapporto all'autorità competente.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 13.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>13. 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>Codamagna.</i></p>	<p><i>Al primo comma sostituire le parole: L'ente ospedaliero o la casa di cura nei, con le seguenti: La struttura sanitaria di cui all'articolo 4 nelle.</i></p> <p>13. 2. <i>Fellinetti, Ferri Mario, Fortuna, Frasca, Magnani Noya Maria, Musotto, Zaffarella, Zagari.</i></p>

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14. - 1° comma

Le spese di accertamento, intervento, cura ed eventuale degenza conseguenti all'interruzione della gravidanza nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 sono a carico del fondo ospedaliero, istituito dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A/XXIV

D.L. 8 luglio 1974, n. 264 (1).

Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (2).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di far fronte alla grave situazione debitoria nei confronti degli enti mutualistici ed ospedalieri, mediante l'emissione di norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la sanità, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

14. A decorrere dal 1° gennaio 1975 nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è istituito un capitolo denominato « Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera » destinato al finanziamento della spesa per la assistenza ospedaliera stessa, per l'ingrandimento, la trasformazione e l'ammmodernamento degli ospedali, incluse le spese edilizie, per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie.

Il fondo di cui al precedente comma è alimentato:

1) da una quota percentuale dei contributi e delle altre entrate di ciascun ente, gestione o cassa anche aziendale pari al rapporto tra la spesa ospedaliera — maggiorata della percentuale d'incidenza delle spese generali accertate per il 1973 — e quella complessiva accertata per spese effettive degli enti, gestioni o casse accertate per il medesimo anno. La spesa ospedaliera è determinata sulla base delle rette di degenza approvate ai sensi dell'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2). Tale percentuale è applicata anche per gli anni successivi al 1975.

Per le gestioni dei lavoratori autonomi la percentuale delle contribuzioni, escluse quelle facoltative ed integrative a qualsiasi titolo, da versare per il 1975 al Fondo nazionale per la assistenza ospedaliera è pari al 51 per cento.

Per gli istituti ed enti mutualistici a bilancio unitario, che non abbiano gestioni autonome per l'assistenza sanitaria, la quota delle contribuzioni da versare per l'anno 1975 al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera è pari alla spesa ospedaliera accertata a consuntivo per il 1973, maggiorata della percentuale d'incidenza delle spese generali accertate per il medesimo anno.

Per gli anni successivi le somme da versare sono aumentate in misura pari all'incremento medio percentuale dei contributi affluisce al fondo stesso (3);

2) dalle somme destinate all'assistenza ospedaliera iscritte nello stato di previsione della spesa di Ministri e degli enti pubblici, ovvero in mancanza di qualificazione della stessa da una quota parte delle somme destinate all'assistenza sanitaria. Alla determinazione di tale quota ed al relativo storno di fondi si provvede con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri competenti, sulla base del rapporto di cui al precedente punto 1);

3) dagli avanzi annuali della gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, gestita dall'I.N.P.S., a partire da quello relativo alla gestione del 1974;

4) dalle disponibilità finanziarie degli enti ospedalieri derivanti da redditi propri o da altre entrate o da avanzi relativi a esercizi precedenti (3);

5) dalla somma determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 5;

6) dall'apporto integrativo dello Stato da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a 100 miliardi.

Le somme di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono versate all'interno del bilancio dello Stato entro quindici giorni dalla ricezione o dall'accertamento e correlativamente iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

È abrogata ogni disposizione relativa ad interventi finanziari dello Stato e del comune di Roma a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, nonché degli istituti filiostrucapi ospedalieri, per le finalità di assistenza ospedaliera di cui al presente decreto.

CAMERA DEI DEPUTATI		
TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	
<p>segue: Art. 14</p> <p>2° comma</p> <p>Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste nel precedente comma e quelle effettuate, ai sensi del sesto comma dell'articolo 5, da medici dipendenti pubblici o che esercitano la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Art. 14:</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>14. 3. Costagna.</p> <p><i>Al primo comma sostituire le parole: dagli articoli 2 e 3, con le seguenti: dall'articolo 3.</i></p> <p>14. 1. Riccio Stefano.</p> <p><i>Sopprimere il secondo comma.</i></p> <p>14. 1. Riccio Stefano.</p>	

TESTO DELLA COMMISSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	EMENDAMENTI
<p style="text-align: center;">Art. 15.</p> <p>Chiunque, per ragione di professione o d'ufficio, viene a conoscenza del fatto che una persona abbia richiesto o subito una interruzione della gravidanza nei casi e nei modi previsti dagli articoli precedenti e ne rivela o divulga la identità incorre nelle pene previste dall'articolo 326 del codice penale.</p>	<p style="text-align: center;">CODICE PENALE</p> <p style="text-align: center;">326. <i>Rivelazione di segreti di ufficio.</i> - Il pubblico ufficiale [357, 360] o la persona incaricata di un pubblico servizio [358, 360] che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete [261, 262], o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre [29; 31, 235 p. p.] anni [683]. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno [31; 31 p. p.].</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15;</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>15. I. Costanza.</p>

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	EMENDAMENTI
<p style="text-align: center;">Art. 16. - 1°-2° comma</p> <p>Chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, ovvero senza le modalità indicate negli articoli precedenti, cagiona l'aborto di una donna con il consenso di lei è punito con la reclusione sino a tre anni.</p> <p>Se dal fatto previsto dal precedente comma deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16.</p> <p><i>reclusione ob. 41. 11 anni - 2000</i></p> <p><i>se esiste</i></p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>16. 3.</p> <p style="text-align: right;">Così come.</p>	<p><i>Sostituire il primo comma con il seguente:</i></p> <p>Chiunque, al di fuori delle norme previste dalla seguente legge, cagiona l'aborto di una donna con il consenso di lei, è punito con un'ammenda da lire cinquantamila a un milione. La stessa ammenda si applica alla donna.</p> <p>16. 4. Felisetti, Ferri Mario, Fortuna, Franco, Magnani Noya Maria, Musotto, Zaffarella, Zagari.</p> <p><i>Al primo comma sostituire le parole: dagli articoli 2 e 3, con le seguenti: dall'articolo 3.</i></p> <p>16. 1.</p> <p style="text-align: right;">Riccio Stefano.</p>

CAMERA DEI DEPUTATI		
TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	EMENDAMENTI
<p>segue: Art. 16 - 3°-4° comma</p> <p>La donna che ha acconsentito all'aborto è punita con la multa da lire cinquemila a lire centomila.</p> <p>Se il giudice, tuttavia, in qualunque stato o grado del giudizio accerta che l'aborto è avvenuto senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli precedenti, ma sussistendo le condizioni previste dagli articoli 2 e 3, lettera b), o comunque che la donna è stata determinata all'aborto da motivi di carattere morale, sociale od economico di particolare rilevanza, dichiara la donna non punibile.</p>	<p><i>Sopprimere il terzo comma.</i></p> <p>15. 5. Felloni, Ferri Mario, Fortuna, Frasca, Magnani Noya Maria, Musotto, Zaffanella, Zagari.</p> <p><i>Sopprimere il quarto comma.</i></p> <p>16. 2. Rizzo Stefano.</p>	<p><i>Al quarto comma, sostituire le parole: dagli articoli 2 e 3, lettera b), con le seguenti: dalla presente legge.</i></p> <p>16. 6. Felloni, Ferri Mario, Fortuna, Frasca, Magnani Noya Maria, Musotto, Zaffanella, Zagari.</p>

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI	
<p style="text-align: center;">ART. 17.</p> <p>Quando non ricorre l'ipotesi prevista dalla lettera a) dell'articolo 3, il medico che pratica l'interruzione della gravidanza al di fuori degli istituti indicati dall'articolo 4, su una donna che ha ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 5, è punito con l'ammenda sino a lire centomila.</p> <p>In questo caso la donna non è punibile.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 17.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>17. 1. Ricco Stefano.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>17. 2. Costamagna.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>17. 3. Felinetti, Ferri Mario, Fortuna, Frasca, Magagnoli Noya Maria, Musotto, Zaffarella, Zagarì.</p>	

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI

ART. 18.

Chiunque cagiona l'aborto di una donna senza il consenso di lei è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

La stessa pena si applica:

1) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con l'inganno;

2) se la donna è minore degli anni quattordici o non ha capacità di intendere e di volere, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 9, 10 e 11.

Se dal fatto previsto dal presente articolo deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale, la pena è della reclusione da sei a dodici anni.

ART. 18:

Sopprimerlo.

18. 2.

Costamagno.

Al secondo comma, numero 1), sopprimere le parole: al di fuori dei casi previsti dagli articoli 9, 10 e 11.

18. 3.

Ricco Stefano.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI

ART. 20.

Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato.

Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

ART. 20: *diventato art. 1*

Sostituirlo con il seguente:

È abrogato il titolo X (articoli da 545 a 555) del libro II del codice penale (dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe).

20. 1.

Costamagna.

Al secondo comma, sopprimere le parole: se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

20. 3. Zaffanella, Felisetti, Ferri Mario, Forzano, Frasca, Magnani Noya Maria, Musotto, Zagari.

Al secondo comma sostituire le parole: dagli articoli 2 e 3, con le seguenti: dall'articolo 3.

20. 1.

Riccio Stefano.

RIFERIMENTI NORMATIVI

CODICE PENALE

TITOLO DECIMO

DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE

545. Aborto di donna non consentente. - Chiunque cagiona l'aborto [20 a., p. p.] di una donna, senza [546] il consenso di lei, è punito con la reclusione [23] da sette a dodici anni [29, 32, 549., 551, 555; 30, 235 p. p.].

546. Aborto di donna consentente. - Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso [545] di lei, è punito con la reclusione [23] da due a cinque [29, 32] anni [555; 30 p. p.].

La stessa pena si applica alla donna che ha consentito allo aborto.

Si applica la disposizione dell'articolo precedente:

1) se la donna è minore degli anni quattordici [539] o, comunque, non ha capacità d'intendere, o di volere;

2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno [549., 551, 555].

547. Aborto procuratosi dalla donna. - La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione [23] da uno a quattro [29] anni [548, 551; 30-235 p. p.].

548. Istigazione all'aborto. - Chiunque, fuori dei casi di enacorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, som-

ministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione [23] da sei mesi a due anni [551, 555; 31 p. p.]¹.

549. Morte o lesione della donna. - Se dal fatto preveduto dall'art. 545 deriva la morte della donna [70, n. 2], si applica la reclusione [23] da dodici a venti anni [29, 32]; se deriva una lesione personale [582] si applica la reclusione [23] da dieci a quindici anni [29, 32; 253 p. p.].

Se dal fatto preveduto dall'art. 546 deriva la morte della donna [70, n. 2], la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale [582] è della reclusione da tre a otto anni [29, 32, 551, 555; 30, 235 p. p.].

550. Atti abortivi su donna ritenuta incinta. - Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su di lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale [582] o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.

Qualora il fatto sia commesso col consenso [70, n. 1] della donna, la pena è diminuita [63, 65, 551, 555].

551. Causa di onore. - Se alcuno dei fatti preveduti dagli

articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è commesso per salvare [70, n. 2] l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto [307], le pene ivi stabilite sono diminuite [63] dalla metà ai due terzi.

552. Procurata impotenza alla procreazione. - Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione [23] da sei mesi a due anni e con la multa [24] da lire quarantamila a duecentomila [555; 31 p. p.].

Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.

553. Incitamento a pratiche contro la procreazione¹. - Chiunque pubblicamente [266,] incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione [23] fino a un anno o con la multa [24] fino a lire quattrocentomila [31 p. p.].

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro [555]².

554. Contagio di sifilide e di Menorragia.³ - Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene, con la reclusione [23] da uno a tre [29] anni.

¹ V. art. 42 l. cit. art. 29.

² V. art. 42 l. cit. art. 29.

³ V. art. 114, l. (a) pubbl. sicur.

RIFERIMENTI NORMATIVI

CODICE PENALE.

Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima [583₂; 31, 235 p.p.].

In ambedue i casi il colpevole è punito a querela [124] della persona offesa.

Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585.

555. Circostanza aggravante e pena accessoria. - Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'art. 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata [31, 63, 64].

Nel caso di recidiva [99], l'interdizione dalla professione [30] sanitaria è perpetua.

RIFERIMENTI NORMATIVI

CODICE PENALE

582.¹ Lesione personale. - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale [583; 19 n., p. p.], dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione [23] da tre mesi a tre [29] anni [31 p. p.].

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585 ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto è punibile a querela [124] della persona offesa [365, 584, 585, 587₃].

583. Circostanze aggravanti. - La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni [29, 32, 63₁, 70, n. 1, 585, 587₃; 30, 235, 253, n. 2 p. p.]:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni [29, 32; 253, n. 2, 30 p.] se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5) l'aborto della persona offesa.

584. Omicidio preterintenzionale. - Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione [23] da dieci a diciotto anni [29, 32, 585; 29, 235, 253 p. p.].

585. Circostanze aggravanti. - Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata [63] da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'art. 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi [2 co.] o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge¹ vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

¹ Secondo la l. 26 gennaio 1963, n. 21.

EMENDAMENTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

ART. 20-bis.

Dopo l'articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:

« **ART. 583-bis.** - (*Contagio da sifilide o da blenorragia*). — Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionarvi il pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene, con la reclusione da 1 a 3 anni.

Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima.

In ambedue i casi il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585 ».

20. 0. 1.

Costanzina.

RIFERIMENTI NORMATIVI

CODICE PENALE

593. Omissione di soccorso¹. -

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione [23] fino a tre mesi o con la multa [24] fino a lire centoventimila.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale [582, 583] la pena è aumentata [64]; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata [63; 31 p. p.].

¹ V. del d. P. 15 giugno 1959, n. 393 (cod. stradale) il seg. art. 1

133. - *Obblighi del conducente in caso di investimento.* - Il conducente in caso di investimento di persone ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita.

Il conducente che in caso di investimento di persona non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con l'arresto fino a quattro mesi.

Il conducente che in caso di investimento omette di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita è punito con la reclusione da quattro a sei mesi e con la multa da lire venticinquemila a lire centomila. Se da tale condotta deriva un aggravamento delle lesioni la pena è aumentata [63 p.]; se deriva la morte la pena è raddoppiata. Qualora l'investimento derivi da colpa si applicano le norme sul concorso di reati.

Il conducente che si fermi ed, occorrendo, presti assistenza alla persona investita rimanendo a disposizione degli agenti di polizia giudiziaria, non è soggetto all'arresto preventivo stabilito per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere possono essere ridotte di un terzo.

Il conducente che fugge dopo un investimento è in ogni caso passibile di arresto preventivo.

EMENDAMENTI

ART. 20-ter.

Al capo I (dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) del titolo XII (dei delitti contro la persona), del libro II del codice penale sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 503/1. - (*Aborto di donna non consentiente*). - Chiunque, fuori dei casi previsti dalla presente legge, cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da 7 a 12 anni.

Si considera non consentiente la donna minore di anni 14 o comunque incapace di intendere e di volere e quella il cui consenso sia stato estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con inganno ».

« ART. 503/2. - (*Aborto di donna consentiente*). - Chiunque cagiona l'aborto di una donna con il consenso di lei è punito con la reclusione da 2 a 5 anni.

La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto o che se lo è procurato ».

EMENDAMENTI

• ART. 503/3. - (*Circostanze attenuanti*).
- La pena di cui all'articolo 503/2 è ridotta da un terzo a due terzi nei casi in cui l'aborto è stato commesso nell'erronea convinzione che sussistano i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 della legge concernente il delitto di aborto ».

• ART. 503/4. - (*Morte o lesione della donna*). - Nel caso previsto dall'articolo 503/1, se dal fatto deriva la morte della donna si applica la reclusione da 12 a 20 anni, se deriva una lesione personale si applica la reclusione da 10 a 15 anni, sempre che, in entrambi i casi, l'agente abbia agito con colpa o nonostante la previsione dell'evento.

Nel caso previsto dall'articolo 503/2, se dal fatto deriva la morte della donna si applica la reclusione da 5 a 12 anni, se deriva una lesione personale si applica la reclusione da 3 a 8 anni; in entrambe le ipotesi sempre che l'agente abbia commesso il fatto per colpa o nonostante la previsione dell'evento.

Nei casi previsti dall'articolo 503/3, se dal fatto deriva la morte della donna si applica la reclusione da 3 a 9 anni; se deriva una lesione personale si applica la reclusione da 1 a 5 anni; in entrambe le ipotesi sempre che l'agente abbia commesso il fatto per colpa o nonostante la previsione dell'evento ».

EMENDAMENTI

« ART. 593/5. - (*Istigazione all'aborto*). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di cui all'articolo 593/2, istiga una donna incinta ad abortire somministrandole mezzi idonei o inducendola ad acquisirli, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Se concorrono le condizioni di cui all'articolo 593/4 l'istigatore è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno ».

« ART. 593/6. - (*Atti abortivi su donna ritenuta incinta*). — Chiunque somministra a una donna ritenuta incinta mezzi diretti a procurare l'aborto o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo soggiace, ove il fatto non costituisca un delitto più grave, alle pene previste per il delitto tentato.

Quando il fatto sia commesso con il consenso della donna la pena è diminuita di un terzo ».

EMENDAMENTI

« Art. 503/7. - (*Perdono giudiziale*). —
Il giudice può applicare il perdono giudiziale alla donna minore di 18 anni che abbia abortito quando, avuto riguardo alle particolari circostanze in cui il reato è stato commesso, presume che la colpevole si asterrà dal commettere ulteriori aborti ».

20. 0. 2.

Costagna.

10-11